



## **CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.S.S.E.**

### **CODICE ETICO DI CONDOTTA**

Il presente Codice Etico disciplina i principi, i doveri e le regole di comportamento:

- delle **Associazioni Professionali Aggregate al Centro Studi E.S.S.E.**
- dei **Professionisti iscritti alle singole Associazioni Aggregate**

Il Codice è unico, centralizzato e vincolante per tutti i soggetti Aggregate al sistema aggregativo E.S.S.E., ed è gestito dall'**Organo di Vigilanza Centralizzato del Centro Studi E.S.S.E.**, autonomo e indipendente rispetto alle singole Associazioni.

Esso costituisce:

- strumento di tutela dell'utenza e del consumatore;
- presidio di qualità professionale;
- garanzia di trasparenza istituzionale;
- fondamento del sistema disciplinare centralizzato.

L'Associazione Professionale Aggregate al **CENTRO STUDI E.S.S.E.** esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi dei propri associati, assicurando la conoscenza delle norme e delle Leggi nella propria materia professionale.

Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela, dei valori e degli scopi di ciascuna Associazione Aggregate nel rispetto dei rapporti tra colleghi a salvaguardia dell'immagine dell'Associazione.

#### **PARTE I PRINCIPI GENERALI**

##### **ART.1 Ambito di applicazione**

Il rispetto delle norme deontologiche è obbligatorio per tutti gli aggregati al CENTRO STUDI E.S.S.E. nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Il Codice si applica:

- alle Associazioni Aggregate;
- ai loro organi direttivi;
- ai membri del Comitato Scientifico;
- ai professionisti iscritti;
- ai collaboratori e soggetti che operano per conto delle Associazioni.

##### **ART.2 Potestà disciplinare**

Spetta agli organi disciplinari la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.



### **ART.3 Doveri di probità, dignità e decoro**

L'Aggregata deve far ispirare la condotta dei propri Associati all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

3.1 – Deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dall'esercizio della professione, in modo da mantenere alto l'apprezzamento della categoria.

3.2 – Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'Associato cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti di colleghi.

3.3 – L'Associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'Aggregata.

3.4 – L'Associato che abbia riportato condanne per reati contro il patrimonio non può essere iscritto all'Associazione Aggregata.

### **ART.4 Doveri di lealtà fedeltà e correttezza**

L'Associato di ciascuna Associazione Aggregata deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

4.1 Nell'esercizio della sua professione, non deve perseguire interessi di natura economico-patrimoniale, per non violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato.

4.2 Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'Associato che compia atti contrari all'interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l'immagine dell'Associazione.

### **ART.5 Doveri di diligenza**

L'Associato di ciascuna Associazione Aggregata al CENTRO STUDI E.S.S.E. deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

### **ART.6 Doveri di riservatezza**

E' dovere fondamentale degli Associati delle Aggregate mantenere la riservatezza sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

6.1 – L'Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori.

### **ART.7 Doveri di competenza**

L'Associato dell'Aggregata non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.

7.1 – L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta difficoltà deve informare il proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista



### **ART.8 Dovere di aggiornamento professionale**

È dovere dell'Associato dell'Aggregata al CENTRO STUDI E.S.S.E., curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

8.1 – L'Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato dall'associazione.

### **ART.9 Informazioni sull'esercizio professionale**

È consentito all'Associato dell'Aggregata dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.

9.1 – Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale, le sponsorizzazioni.

9.2 – Quanto ai contenuti della informazione deve ritenersi vietata la divulgazione di dati che riguardano terze persone e nominativi dei clienti in conformità alle disposizioni sulla privacy e sulla tutela dei dati personali.

### **ART.10 Dignità professionale**

L'Associato dell'Aggregata deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi dell'associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

### **ART.11 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive**

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'Associato dell'Aggregata deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.

### **ART.12 Uso del logo**

L'Associato dell'Aggregata potrà inserire sulla propria targa professionale il logo dell'Associazione con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all'Associato il disconoscimento dell'appartenenza all'Associazione Aggregata al CENTRO STUDI E.S.S.E.

### **ART.13 Regolamentazione dell'attività professionale**

L'Associato dell'Aggregata dovrà garantire alla propria clientela la disponibilità della propria organizzazione per un numero congruo di ore settimanali e secondo le consuetudini locali.

### **ART.14 Ubicazione della propria attività professionale**

È fatto obbligo all'Associato dell'Aggregata di comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio. Inoltre, potrà comunicare l'indirizzo e-mail al fine di poter inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come ad esempio le informazioni, gli



aggiornamenti e i programmi della sede provinciale oltre alle convocazioni per le assemblee provinciali e quelle dirigenziali.

## **PARTE II**

### **RAPPORTI CON I COLLEGHI**

#### **ART.15 Rapporto di colleganza in genere**

L'Associato dell'Aggregata deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà. L'Associato al quale viene richiesta una prestazione professionale, prima di dare il proprio assenso, avrà cura acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione delle problematiche esistenti.

#### **ART.16 Rapporti con l'Associazione**

L'Associato dell'Aggregata ha il dovere di collaborare con gli Organi Direttivi e le sedi territoriali di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.

16.1 – L'Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell'Associazione deve adempiere all'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della stessa.

16.2 – I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.

#### **ART.17 Rapporti con i collaboratori dello studio**

L'Associato dell'Aggregata deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.

#### **ART.18 Notizie riguardanti il collega**

L'Associato dell'Aggregata deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.

#### **ART.19 Consulenze a terzi**

L'Associato dell'Aggregata ha il diritto/dovere di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato. Qualora nell'espletamento dell'incarico professionale l'Associato si trovasse a dover criticare l'operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità, correttezza e trasparenza

## **PARTE III**

### **ORGANO DI VIGILANZA CENTRALIZZATO**

#### **ART.20 Natura**

L'Organo di Vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche:

- è istituito presso il Centro Studi E.S.S.E.;
- è autonomo e indipendente;
- opera per tutte le Associazioni Aggregate.



## **ART.21 Competenze**

L'Organo:

- vigila sul rispetto del Codice;
- riceve segnalazioni e reclami;
- avvia procedimenti disciplinari;
- irroga sanzioni;
- monitora il sistema delle attestazioni.

### **PARTE IV**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO**

##### **ART.22 Sanzioni nei confronti dei Professionisti**

Le sanzioni sono graduate secondo gravità, intenzionalità, recidiva e danno arrecato. Consistono in:

1. Richiamo scritto
2. Ammonizione formale
3. Censura pubblica
4. Sospensione temporanea dall'iscrizione
5. Revoca dell'attestazione
6. Espulsione dall'Associazione

##### **ART.23 Sanzioni nei confronti delle Associazioni**

1. Diffida formale
2. Obbligo di adeguamento entro termine perentorio
3. Sospensione della facoltà di rilasciare attestazioni
4. Revoca dell'aggregazione al Centro Studi
5. Segnalazione agli organi competenti

### **PARTE V**

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

##### **ART.24 Avvio del Procedimento**

Il procedimento disciplinare può essere avviato:

1. **D'ufficio**, qualora l'Organo di Vigilanza venga a conoscenza di fatti potenzialmente rilevanti;
2. **Su segnalazione**, proveniente da:



- utenti/consumatori;
- Associazioni Aggregate;
- professionisti iscritti;
- terzi interessati;
- organi istituzionali.

La segnalazione deve contenere una descrizione circostanziata dei fatti.

#### **ART.25 Fase Istruttoria**

Ricevuta la segnalazione o deliberato l'avvio d'ufficio:

- viene nominato un relatore interno;
- si procede alla raccolta documentale;
- possono essere richiesti chiarimenti scritti al soggetto interessato.

L'istruttoria deve svolgersi nel rispetto dei principi di:

- imparzialità
- proporzionalità
- riservatezza

#### **ART.26 Diritto al Contraddittorio**

Il soggetto nei cui confronti è avviato il procedimento ha diritto a:

- essere informato formalmente dei fatti contestati;
- presentare memorie difensive scritte entro un termine congruo (di norma 15 giorni);
- richiedere audizione, anche in modalità telematica.

La mancata presentazione di difese non impedisce la decisione.

#### **ART.27 Decisione**

Conclusa l'istruttoria, l'Organo di Vigilanza:

- delibera in modo collegiale o secondo il proprio regolamento interno;
- adotta una **decisione motivata**;
- determina l'eventuale sanzione secondo criteri di proporzionalità.

La decisione deve indicare:

- i fatti accertati;
- le norme violate;
- le motivazioni;
- la sanzione irrogata.



### **ART.28 Criteri di Valutazione**

Nella determinazione della sanzione si tiene conto di:

- gravità del fatto;
- dolo o colpa;
- eventuale danno arrecato;
- recidiva;
- comportamento collaborativo.

### **ART.29 Riesame Interno**

Il soggetto sanzionato può presentare istanza di riesame entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione.

Il riesame:

- è valutato dall'Organo di Vigilanza in diversa composizione, ove possibile;
- oppure con l'eventuale supporto del Comitato Scientifico per parere tecnico non vincolante.

La decisione sul riesame è definitiva in ambito associativo.

### **ART.30 Esecutività**

Le sanzioni diventano esecutive:

- decorso il termine per il riesame;
- oppure dopo la decisione sul riesame.

Le Associazioni Aggregate sono tenute a dare immediata esecuzione ai provvedimenti adottati.

### **ART.31 Riservatezza**

Il procedimento disciplinare è riservato.

La pubblicità della sanzione è ammessa solo nei casi di:

- censura pubblica;
- sospensione;
- espulsione;
- tutela dell'utenza.



## PARTE VI

### TUTELA DELL'UTENTE

#### ART.32 Principio di Centralità dell'Utente

Il sistema aggregativo del Centro Studi E.S.S.E. riconosce l'utente-consumatore quale soggetto centrale dell'attività professionale svolta dalle Associazioni Aggregate e dai loro iscritti.

La tutela dell'utente costituisce:

- presupposto per il rilascio delle attestazioni ex art. 7 Legge 4/2013;
- elemento essenziale del sistema etico e disciplinare;
- fondamento del rapporto fiduciario tra professionista e cliente.

#### ART.33 Sportello del Cittadino

Il Centro Studi E.S.S.E. istituisce uno **Sportello del Cittadino centralizzato**, ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 4/2013.

Lo Sportello:

1. Fornisce informazioni su:
  - Associazioni Aggregate;
  - requisiti di iscrizione;
  - standard qualitativi;
  - sistema formativo;
  - attestazioni rilasciate.
2. Riceve:
  - reclami;
  - segnalazioni;
  - richieste di chiarimento;
  - istanze di verifica.
3. Attiva, ove necessario:
  - la procedura disciplinare;
  - la richiesta di chiarimenti all'Associazione o al professionista.

Lo Sportello opera in modo imparziale e garantisce la tracciabilità delle segnalazioni.

#### ART.34 Sistema di Gestione dei Reclami

Il Centro Studi adotta un sistema formalizzato di gestione dei reclami che prevede:

1. **Registrazione della segnalazione** con numero identificativo.
2. **Valutazione preliminare di ammissibilità.**
3. **Richiesta di chiarimenti** al professionista o all'Associazione interessata.
4. **Eventuale attivazione del procedimento disciplinare.**
5. **Riscontro motivato all'utente** entro un termine congruo (di norma 30 giorni).



Il sistema garantisce:

- trasparenza;
- imparzialità;
- diritto al contraddittorio;
- tutela della riservatezza.

#### **ART.35 Collegamento con l'Art. 27-ter del Codice del Consumo**

Il sistema di tutela adottato dal Centro Studi E.S.S.E. si coordina con quanto previsto dall'art. 27-ter del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in materia di:

- pratiche commerciali scorrette;
- tutela collettiva dei consumatori;
- obblighi informativi.

Le Associazioni Aggregate e i professionisti iscritti si impegnano a:

- non porre in essere pratiche ingannevoli;
- non utilizzare riferimenti normativi in modo fuorviante;
- non millantare riconoscimenti non posseduti;
- non attribuire alle attestazioni ex art. 7 Legge 4/2013 valore abilitante o pubblico.

#### **ART.36 Obblighi Specifici del Professionista verso l'Utente**

Il professionista deve:

- fornire informazioni chiare e comprensibili;
- indicare eventuali limiti della propria competenza;
- comunicare costi e condizioni in modo trasparente;
- evitare conflitti di interesse;
- cooperare in caso di reclamo.

Il rifiuto ingiustificato di collaborazione costituisce illecito disciplinare.

#### **ART.37 Tutela Preventiva**

La tutela dell'utente non è solo reattiva (reclamo), ma anche preventiva attraverso:

- obbligo di formazione permanente;
- adozione del Codice Etico centralizzato;
- vigilanza dell'Organo di Vigilanza;
- pubblicazione degli standard qualitativi.

#### **ART.38 Pubblicità delle Garanzie**

Il Centro Studi pubblica sul proprio sito:



- il Codice Etico;
- il Regolamento Disciplinare;
- le modalità di accesso allo Sportello;
- le garanzie offerte agli utenti.

Ciò costituisce elemento di trasparenza richiesto ai sensi della Legge 4/2013 e delle Linee Guida ministeriali.

#### **ART.39 Norma di chiusura**

Le disposizioni specifiche di questo codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi e rappresentano una indicazione di base dei codici deontologici delle singole Associazione Aggregate. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse rappresentano un obbligo per tutti gli associati.

**II CENTRO STUDI E.S.S.E.**

